



Protocollo n° **7109**
del **04.05.2021**

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 2780/2020, Maieli Pietro c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 02.03.2021.

In esecuzione della disposizione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Laura Romeo (presidente) emessa con decreto ordinanza 02.03.2021 nel giudizio R.G. n. 2780/2020, Maieli Pietro c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal sig. Maieli Pietro;
- procura alle liti autenticata dall'avvocato di parte ricorrente;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro per fissazione udienza del 03.07.2020;
- memoria di costituzione e difesa della resistente Messinaservizi Bene Comune SpA;
- decreto di trattazione scritta di cui all'udienza del 30.01.2021;
- note di trattazione scritta nell'interesse del ricorrente sig. Faleri Carmelo;
- note di trattazione scritta nell'interesse della resistente Messinaservizi Bene Comune SpA;
- provvedimento di autorizzazione per pubblici proclami emesso dal Giudice del Lavoro il 02.03.2021;
- richiesta di pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune SpA formulata dall'avvocato del ricorrente.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Nell'interesse del Sig. **MAIELI PIETRO**, nato a Messina il 23.03.1981 (C.F.:MLAPTR81C23F158J) e ivi residente in Via dei Gelsomini pal. 17, Contesse-Case C.E.P., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mirone del Foro di Messina, C.F.: MRNDNC69R21F158N, e elettivamente domiciliato in Messina, Via Francesco Faranda, 33 presso lo studio dell'Avv. Domenico Andre', C.F.NDRDNC72R26F158Z, giusta procura rilasciata in allegato al presente atto.

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 14 Maggio 2005, n. 80, il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di P.E.C.: avvdomenicomirone@pec.giuffre.it, fax 0902924281

CONTRO

MESSINA SERVIZI "bene comune" di MESSINA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I.: 03459080838, con sede legale in Messina, Via Gagini 21/29

per l'annullamento e/o disapplicazione

-del provvedimento della Messina Servizi "bene comne", a firma del Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f., Arch. Giuseppe Lombardo, prot. 5234/2020 del 06.05.2020, notificato in data 11.5.2020 di esclusione dalla graduatoria per il bando di selezione di n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici;

- di tutti gli atti connessi e presupposti, ancorché non cognitivi, posti in essere dalla Messina Servizi "bene comune", e relativi al bando di selezione di n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici ed alla eventuale attività istruttoria compiuta per l'esclusione del ricorrente;



e consequenziale

riconoscimento del diritto del Sig. Maieli Pietro all'inserimento nella graduatoria per il bando di selezione di n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici.

PREMESSO

L'odierno ricorrente ha partecipato al bando di selezione, meglio indicato in epigrafe, e tra i requisiti era tra l'altro richiesto *"assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso"*. (v.all.to)

Con la domanda di partecipazione, a mezzo di autocertificazione sostitutiva, il Sig. Maieli Pietro ha reso nota alla Messina Servizi *"bene comune"* l'inesistenza di un procedimento penale a proprio carico.(v. all.to)

Con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa, tuttavia, la Messina Servizi *"bene comune"* lo ha escluso dalla selezione, in particolare rilevando che *" questa Società ha individuato la mancanza del possesso del seguente requisito:1) di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p.. Per questo motivo, oltre la circostanza che la S.V. ha reso dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto, si dispone l'esclusione della S.V. dalla graduatoria in oggetto"*. (v. all.to)

Avverso siffatto provvedimento, sono articolati i seguenti motivi di doglianza:

DIRITTO

A)RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA PER ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DELLA MESSINA SERVIZI "BENE COMUNE" PROT. N. 5209/2020 DEL 06.05.2020. VIOLAZIONE ART. 7 L. N. 241/90.

La Messina Servizi *"bene comune"* si è limitata a recepire, acriticamente, il disposto del bando, senza tuttavia realmente valutare il tipo e la gravità del reato commesso. La Messina Servizi *"bene comune"* non ha adeguatamente



considerato né che la condanna penale (di anni 3 di reclusione, €. 6.000,00 di multa) a carico dell'odierno ricorrente attiene a un reato ex art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 commesso il 06.06.2001, né la concessione del condono dell'intera pena di reclusione e della multa (v. certificato del casellario giudiziario all.to). Nel caso di specie, va poi considerato che la condanna che ha dato luogo all'esclusione del Sig. Maieli Pietro scaturisce da un procedimento penale (16.12.2011) già da tempo definito e in relazione al quale tutti gli effetti giuridici erano venuti meno al momento della pubblicazione del bando di concorso *de quo*. Si rileva che il fatto di reato commesso era ormai condonato (tenuto conto che era da ricondurre alla giovane età del ricorrente) e non può costituire, di per sé solo, motivo di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati. Invero, l'odierno ricorrente dal 2001 ad oggi non ha commesso più alcun reato e ha tenuto una condotta esemplare ed immune da qualsivoglia rilievo, dedicandosi unicamente al lavoro e alla cura della propria famiglia.

La Messina Servizi "bene comune" non ha tenuto nemmeno conto della possibilità che egli consegua la riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p., percorso che, peraltro, egli ha già avviato (v. all.) e non si è nemmeno peritata di avvisare il ricorrente dell'avvio del procedimento relativo all'esclusione, consentendogli così di poter controdedurre mediante documenti e memorie.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, COMMA 3, D.LGS. 165/2001 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il reato di detenzione, vendita e cessione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 non può considerarsi di per sé ostativo all'instaurazione del rapporto di lavoro di che trattasi, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato.



In pratica, il ricorrente è stato immotivatamente posto sullo stesso piano di un individuo che risulti condannato per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione.

La regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 (recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), secondo cui non possono accedere agli impieghi "**coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo ovvero coloro che siano stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3**".

Peraltro, con riferimento alle condanne penali, si osserva che esse non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego.

Ed infatti, con la legge 29 ottobre 1984, n. 732 è venuto meno tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego il requisito della buona condotta; inoltre, **in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la sentenza penale di condanna**, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U. (richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare), così **non può considerarsi ostativa all'instaurazione del rapporto d'impiego**.

In virtù del parallelismo tra i requisiti di accesso e requisiti per il mantenimento della posizione di pubblico impiego (già riconosciuto dalla Commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato, con parere 221/517 del 13 marzo 1986 e recepito da una costante giurisprudenza) **la pregressa condanna penale**, se anteriormente alla ricordata decisione della Corte Costituzionale precludeva "ipso facto", la costituzione del rapporto, **può**



costituire oggi causa ostativa alla assunzione (o alla riassunzione) solo sulla base di un'apposita valutazione di compatibilità ovvero incompatibilità tra la condanna e lo "status" di pubblico dipendente (così ancora il Cons.St. VI, n. 6883/2000, cit..).

Nel caso di specie, anche a volere ammettere che un reato del tipo in esame possa in astratto essere ostativo all'assunzione, è del tutto mancata, come già accennato, la valutazione dell'effettiva gravità della condotta e della sua compatibilità (o incompatibilità) con lo status di dipendente della Messina Servizi "Bene comune". Il provvedimento impugnato si limita, infatti, ad un recepimento acritico dell'esistenza del precedente penale, senza valutazione alcuna della reale portata della condotta criminosa né delle sue implicazioni e conseguenze con specifico riferimento svolgimento alle funzioni cui il ricorrente aspira.

In particolare, sono stati del tutto negletti: le circostanze attenuanti riconosciute in sede penale, le modalità del fatto, le condizioni di vita e sociali dell'imputato medesimo, l'età, la personalità e la condotta di vita, precedente e successiva al fatto.

Tali circostanze, rendevano quindi particolarmente pregnante l'onere di motivazione del provvedimento di esclusione, a cui però la società resistente si è del tutto sottratta.

In considerazione di quanto precede, si reputa che il provvedimento impugnato e tutti gli atti connessi e presupposti siano illegittimi e debbano essere annullati e/o disapplicati.

C) DANNO DA PERDITA DI CHANCE E DI IMMAGINE.

Si rappresenta che nel frattempo, la graduatoria *de quo* ha formato oggetto di successivo scorrimento e che tutti i candidati idonei sono stati assunti.

Pertanto, è palese che l'atto impugnato ha arrecato al ricorrente un danno derivante dalla perdita di chance di venire assunto, nonché un danno esistenziale e di immagine, posto che, se avesse potuto partecipare alla



selezione, in assenza dell'impugnata esclusione, egli sarebbe stato sicuramente assunto. Anche il T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, è stato interessato da tali questioni e ha pronunciato la sentenza n. 46 del 31/01/2019, precisando che: **“Il pregiudizio patrimoniale patito a causa dalla condotta colpevole della P.A., è senz'altro risarcibile a tenore dell'art. 2043 cod. civ., norma che impone il dovere primario di non cagionare danni ingiusti”**.

E poi, **“Ai fini della risarcibilità della cosiddetta perdita di chance, in conseguenza dell'illegittima esclusione di un candidato da un concorso pubblico, questa deve essere valutata, caso per caso, considerando la probabilità che l'interessato aveva, se legittimamente ammesso alla procedura, di risultare vincitore del concorso e quindi di beneficiare della relativa assunzione nel posto pubblico messo a concorso”** (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2013, n.2452).

Quanto al danno esistenziale e di immagine non v'è dubbio alcuno che il ricorrente, ha subito, a causa dell'esclusione alla procedura selettiva, notevoli ripercussioni sulla vita privata, lesa nella dignità e integrità lavorativa e personale, al punto da risultare fortemente ostacolata, non soltanto in ambito lavorativo, ma in tutti i rapporti privati e personali, con grave pregiudizio all'identità e all'immagine professionale, nonché in generale alla vita di relazione

Nel caso *de quo*, il risarcimento dei danni in questione potrà essere ragguagliato alle retribuzioni e trattamenti contributivi-previdenziali non percepiti e/o comunque valutato in via equitativa dal giudicante.

Per i suesposti motivi, **il Sig. MAIELI PIETRO**, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE



- 1) Che l'On.le Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, per le sue estese ragioni, voglia ritenere illegittimo e comunque assolutamente sproporzionato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per il bando di selezione di n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, adottato dal Direttore Generale f.f. della Messina Servizi "bene comune" nei confronti del ricorrente a far data dal con lettera racc.ta del del 06.05.2020 n. prot. 5234/2020 e ogni connessa e derivata statuizione e quindi disapplicarlo;
 - 2) Conseguentemente, consentendo il reinserimento del ricorrente nella graduatoria degli idonei;
 - 3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente subiti per l'esclusione della procedura concorsuale e per il mancato inserimento nella graduatoria di merito a scorrimento degli idonei con il punteggio conseguito e per la conseguente mancata futura assunzione;
 - 4) Per l'effetto, condannare MESSINA SERVIZI "bene comune", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ingiustamente subiti e consistenti nella perdita di chance, nei danni esistenziali e di immagine, in conseguenza dell'esclusione dalla procedura concorsuale, e dal mancato inserimento nella graduatoria di merito, raggugliato alle retribuzioni e trattamenti contributivi-previdenziali non percepiti e/o comunque valutato in via equitativa dal giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione;
- Con vittoria di spese e competenze;



- Fatto espressamente salvo ogni altro diritto e azione;
- Con riserva di precisare e articolare richieste istruttorie.

Si producono i documenti sopra indicati.

Messina, 10 Giugno 2020

Avv. Domenico Mirone



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto MAIELI PIETRO nato a Messina il 23.03.1981, cod. fis. MLAPTR81C23F158S delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, nel procedimento per impugnazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria del bando di selezione nei confronti di MESSINASERVIZI Bene Comune, l'Avv. Domenico Mirone del Foro di Messina, Cod. Fisc. MRNDNC69R21F158N, conferendogli ogni più ampi a facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Domenico Mirone c/o studio legale Andrè, sito in Messina Via F. Faranda n. 33 PEC domenico.andre@pec.giuffre.it

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Messina, Il 21.05.2020

Firma



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Domenico ~~MAIELI~~ MIRONE
Avv. Domenico Mirone





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo

letto il ricorso iscritto al n. 2780/2020 R.G.;

visto l'art. 415 c.p.c.;

P.Q.M.

designa sé stessa.

Fissa per la comparizione delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 02/03/2021 fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 10:30, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nel termine di legge.

Si comunichi.

Messina, 03/07/2020

Il Presidente

(dott.ssa Laura Romeo)



Avv. CARMELO MOSCHELLA
Via XXIV Maggio, n. 18
P.E.C.: avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it
Tel. +39090661981/83 fax +39090661982
9 8 1 2 2 M E S S I N A

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. 2780/2020 – UD. 02.03.2021 – G.L. Dott.ssa L. ROMEO

MEMORIA DIFENSIVA

nell'interesse della **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A.**, con sede in Messina, Piazza Unione Europea snc (P.I. 03459080838), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Arch. GIUSEPPE LOMBARDO, appresentata e difesa dall'Avv. CARMELO MOSCHELLA (C.F. MSCCML69T26F158A; P.E.C. avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it, fax: 090661982, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni afferenti il presente giudizio), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (98122) Messina, via XXIV Maggio, n. 18, giusta procura, allegata alla busta telematica, da intendersi in calce al presente atto

CONTRO

il Sig. **MAIELI PIETRO**, nato a Messina il 23.03.1981 (C.F.: MLA PTR 81C23 F158J) e ivi residente in Via dei Gelsomini pal. 17, Contesse-Case C.E.P., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. DOMENICO MIRONE per procura in atti

PER RESISTERE

al ricorso notificato il 20.10.2020 (All. 1), con il quale è stato chiesto *«1) Che l'On.le Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, per le sue estese ragioni, voglia ritenere illegittimo e comunque assolutamente sproporzionato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per il bando di selezione di n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, adottato dal Direttore Generale f.f.*



della Messina Servizi “bene comune” nei confronti del ricorrente a far data dal con lettera racc.ta del del 06.05.2020 n. prot. 5200/2020 e ogni connessa e derivata statuizione e quindi disapplicarlo; 2) Conseguentemente, consentendo il reinserimento del ricorrente nella graduatoria degli idonei; 3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente subiti per l’esclusione della procedura concorsuale e per il mancato inserimento nella graduatoria di merito a scorrimento degli idonei con il punteggio conseguito e per la conseguente mancata futura assunzione; 4) Per l’effetto, condannare MESSINA SERVIZI “bene comune”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ingiustamente subiti e consistenti nella perdita di chance, nei danni esistenziali e di immagine, in conseguenza dell’esclusione dalla procedura concorsuale, e dal mancato inserimento nella graduatoria di merito, ragguagliato alle retribuzioni e trattamenti contributivi-previdenziali non percepiti e/o comunque valutato in via equitativa dal giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione».

====

La parziale esposizione dei fatti di causa, come formulata in ricorso, impone che gli stessi vengano ripercorsi con la dovuta precisione.

Con nota prot. 9237 del 13.08.2019 (All. 2) la MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.p.A. ha chiesto al Centro per l’impiego di Messina, l’avviamento a selezione per 100 operatori ecologici livello J (CCNL Utilitalia) con contratto di lavoro a tempo determinato individuando i parametri da prevedere nel bando. Con nota prot. 27511 del 19 agosto 2019 (All. 3) il Centro per l’Impegno di Messina ha emanato un primo bando per la selezione richiesta. Già in questa



prima versione del bando è **esplicitamente indicato tra i requisiti per l'ammissione alla selezione l'«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso».**

Con nota prot. 9783/19 del 28.08.2019 (All. 4) la odierna resistente, a seguito di confronto con le OO.SS. ha segnalato la necessità della parziale modifica del bando. Con nota prot. 28845 del 30 agosto 2019 (All. 5) il Dirigente ha approvato il bando di selezione individuando la data del 18 settembre 2019 per la presentazione delle domande. Il bando, per come rettificato, è stato inviato all'albo per la pubblicazione con nota prot. 29177 del 02.09.2019 (All. 6), e prevedeva tra i **requisiti per l'ammissione** alla selezione **l'«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso»**, **senza ulteriori specificazioni.**

Con nota prot. 0059407 del 03.12.2019 (All. 7) il Dirigente del Centro per l'impiego ha trasmesso alla resistente l'elenco dei candidati per la preselezione di n. 100 «operatori ecologici» livello J CCNL Utilitalia, presso la resistente in cui il ricorrente risulta inserito in graduatoria.

A questo punto la MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A. ha effettuato una prima disamina degli elenchi e dalle verifiche effettuate, ed a seguito di comunicazione del Centro per l'impiego (con la quale si significava che quest'ultimo si era limitato alla redazione della graduatoria solo sulla base anagrafica, reddituale e del carico familiare senza verificare gli ulteriori requisiti previsti dall'avviso di selezione), ha provveduto a richiedere ai soggetti utilmente collocati in graduatoria il rilascio di ulteriore autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti (All. 8), la documentazione giustificativa del possesso di questi ultimi ed a richiedere il rilascio, da parte della compe-



tente autorità giudiziaria, dei certificati relativi ai carichi pendenti ed alle condanne penali riportate dai singoli candidati, procedendo alla ultimazione delle verifiche.

Sicché l'Amministrazione intimata ha dovuto provvedere a richiedere ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, tra cui l'odierna ricorrente a sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva con la quale gli interessati hanno **attestato ed autocertificato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e, quindi, per la assunzione in servizio.** Tra essi anche il ricorrente ha autocertificato (All. 9) «**di non avere riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso**».

La società resistente ha effettuato le verifiche di quanto autocertificato e dal certificato del casellario giudiziale rilasciato per uso amministrativo il 20.01.2020 (All. 10) è, viceversa, emerso che il ricorrente, alla data di scadenza del bando, alla data in cui ha reso la dichiarazione e a tutt'oggi, aveva a proprio carico una **condanna** per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Accertata la non conformità della dichiarazione alla reale situazione dei fatti, che evidenziava l'assenza di un requisito per la partecipazione alla procedura con provvedimento prot. 5234 del 06.05.2020 (All. 11) la MESSINA-SERVIZI BENE COMUNE ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla selezione.

Ovviamente la Società resistente ha comunicato agli organi competenti la esistenza di siffatte autocertificazioni.

Avverso il suddetto provvedimento è insorto il ricorrente con ricorso in epigrafe notificato il 30.10.2020 nel quale ha chiesto di annullare e/o dis-



plicare il (solo) contestato provvedimento di esclusione dalla graduatoria meglio rappresentata in narrativa, nonché ogni atto prodromico e/o consequenziale, perché illegittimi, sproporzionati e/o in contrasto con le norme di legge, e per l'effetto ordinare a MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A. il reinserimento del ricorrente in detta graduatoria nella posizione precedentemente rivestita, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi. Tuttavia lo stesso ha ommesso di impugnare (e/o comunque censurare) oltre che il bando di selezione anche la Delibera del C.d.A. n. 33 del 13.05.2020 (All. 12) di approvazione graduatoria definitiva.

I soggetti aventi diritto, in esecuzione della citata delibera, sono già stati tutti contrattualizzati ed avviati al lavoro dallo scorso mese di giugno.

=== === ===

Con il presente atto la MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Arch. GIUSEPPE LOMBARDO, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce formalmente in giudizio, contestando integralmente tutto quanto fatto valere da controparte in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi che qui di seguito si espongono.

1.= In via preliminare si eccepisce la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sotto diversi profili.

1.1.= Il ricorso è improcedibile per non avere parte ricorrente evocato in giudizio alcun soggetto controinteressato, facilmente individuabile dalla graduatoria definitiva che rende inammissibile e/o improcedibile il procedimento.

Costituisce *ius receptum* sia della giurisprudenza amministrativa che ordinaria quello secondo il quale «*In tema di selezioni concorsuali di cui si con-*



*testi la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.)» (Cassazione civile sez. lav., 16.07.2018, n.18807; in termini Corte appello Genova sez. lav., 26.03.2019, n. 102 - in *Redazione Giuffrè* 2019; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17.01.2019, n. 46; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 03.03.2018, n. 540).*

Sicché è evidente che, avendo il ricorrente chiesto di essere reinserito in graduatoria, il presente procedimento deve essere dichiarato irricevibile e/o inammissibile.

1.2.= Sotto ulteriore profilo il giudizio è irricevibile e/o improcedibile **per non avere parte ricorrente impugnato e/o comunque chiesto la disapplicazione della clausola del bando** che prevede tra i **requisiti per l'ammissione alla stessa** l'«**assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso**», essendosi solo limitato nell'epigrafe del ricorso a chiedere di «**annullare e/o disapplicare il provvedimento** della Messina Servizi “bene comune”, a firma del Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f., Arch. Giuseppe Lombardo, prot. 5234/2020 del 06.05.2020, notificato in data 11.5.2020 **di esclusione dalla graduatoria** per il bando di selezione di n. 100 lavoratori livello “J” – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici», e nelle conclusioni a chiedere al G.L. di «**ritenere illegittimo e comunque assolutamente sproporzionato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria** per il bando di selezione di n. 100 lavoratori livello “J” – CCNL



Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, adottato dal Direttore Generale f.f. della Messina Servizi “bene comune” nei confronti del ricorrente a far data dal con lettera racc.ta del 06.05.2020 n. prot. 5234/2020 e ogni connessa e derivata statuizione e quindi disapplicarlo».

Peraltro l'intera argomentazione del ricorso è volta a dedurre che la Società resistente in sede di esclusione non aveva tenuto conto del decorso del tempo dal momento della irrogazione della pena, periodo nel quale non aveva commesso alcun reato, ed in particolare della circostanza che «*non ha tenuto nemmeno conto della possibilità che egli consegua la **riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.**, percorso che, peraltro, egli ha già avviato (v. all.) e non si è nemmeno peritata di avvisare il ricorrente dell'avvio del procedimento relativo all'esclusione, consentendogli così di poter controdedurre mediante documenti e memorie*». Sotto altro profilo lamentava la circostanza che il reato commesso non era tra quelli che impedivano l'accesso del ricorrente ad un impiego per una società partecipata.

Sicché a fronte della **omessa impugnazione di una chiara ed esplicita previsione del bando** inerente i requisiti di partecipazione che ha condotto alla esclusione del ricorrente, e che comunque si appaleserebbe tardiva, è evidente che il ricorso è chiaramente irricevibile e/o improcedibile.

1.3.= Infine il ricorso è improcedibile per non avere parte ricorrente impugnato la delibera del C.d.A. n. 33 del 13.05.2020 (All. 12), con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva.

Si tratta dell'atto conclusivo della procedura che, in mancanza di espressa impugnazione, rende chiaramente improcedibile il ricorso formulato.



2.= Il ricorso, a prescindere dai superiori assorbenti rilievi, è in ogni caso inammissibile ed infondato anche nel merito.

2.1.= Sotto un primo profilo, infatti, il ricorrente censura il provvedimento di esclusione (e, si badi, solo quello) in quanto la resistente si sarebbe limitata a recepire, acriticamente, il disposto del bando (non impugnato!), senza tuttavia realmente valutare il tempo trascorso senza commettere ulteriori reati, la tipologia e la gravità del reato commesso, che non potrebbe costituire, di per sé sola, motivo di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati e di non ha tenuto nemmeno conto della possibilità che egli consegua la riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 C.P..

Le doglianze formulate da parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.

Il bando di selezione non impugnato (in tutte le sue formulazioni, ivi inclusa quella definitiva del 02.09.2019) impone tra i **requisiti per l'ammissione alla stessa** l'«**assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso**» senza precisazione alcuna.

Sicché non vi possono essere dubbi in ordine alla efficacia della clausola inequivoca nella propria formulazione.

Il ricorrente, pur essendo a conoscenza di avere riportato una **condanna** per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti non solo ha partecipato alla selezione, autocertificando il possesso dei requisiti, ma una volta utilmente collocato in graduatoria, ed in danno di altri soggetti che viceversa erano in possesso dei requisiti imposti dal bando, ha ulteriormente autocertificato il possesso dei requisiti al fine di ottenere la



contrattualizzazione, omettendo di dichiarare l'esistenza di una condanna riportata tra i carichi pendenti **al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande (e fino alla data di verifica effettuata dalla Società intimata)** che, viceversa, avrebbe dovuto condurre, come in effetti ed a seguito di verifica poi è avvenuto, alla esclusione del ricorrente dalla selezione.

È irrilevante, pertanto, quanto dedotto dal ricorrente in ordine al tempo decorso dalla commissione del reato senza che fossero stati commessi altri reati, e che il ricorrente aveva comunque in corso la domanda di riabilitazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale adito, che condivide l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'estinzione del reato già oggetto di sentenza in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p. comma 2 (e cioè la mancata commissione nel termine previsto - cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione - di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) **non opera ipso iure, ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione** (T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. III, 28.12.2015, n. 3343; Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2015, n. 4848, Consiglio di Stato, sez. III, 27.03.2012, n. 1781, ma cfr. anche T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, 24 giugno 2004 n. 6174; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 agosto 2005, n. 3875 citate in ordinanza ma v. anche T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 07.04.2018; Consiglio di Stato sez. III, 23.01.2020, n. 224; T.A.R. Lazio, sez. II, 24 maggio 2018 n. 5755; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 24.05.2018, n.278 Consiglio di Stato sez. III, 05.03.2020, n.1629; Cons. St., sez. V, 28.08.2017 n. 4077; Cons. St., sez. V, 15.03.2017 n. 1172; Cons. St,



sez. V, 28.12.2016 n. 5478; Cons. St., sez. V, 05.09.2014 n. 4528; Cons. St., sez. VI, 3.10.2014 n. 4937; Consiglio di Stato sez. III, 13.02.2020, n.1174; T.A.R. Lazio Sez. II *ter* 20.03.2019, n. 3715).

Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 445 c.p.p. richiede infatti **una specifica valutazione** in ordine alla non commissione, nell'arco temporale indicato, di un reato della stessa indole di quello per cui è intervenuta applicazione della pena su richiesta delle parti, valutazione **che non può che essere rimessa al giudice dell'esecuzione penale e che esclude l'estinzione automatica del reato alla scadenza del termine** di due o cinque anni previsto dalla norma.

L'orientamento condiviso dal Tribunale di Messina è stato di recente ribadito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1174/2020, la quale ha affermato che l'estinzione del reato (che consente di non dichiarare l'emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico **non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale**, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di «*reato estinto*» e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna (Cons Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; Cons. Stato, III, n. 4118/2016; Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Cons. St., Sez. V, n. 3105/2015, n. 3092/2014 e n. 4528/2014).

Peraltro il possesso dei requisiti deve sussistere alla data di scadenza per



la presentazione della domanda (nella specie il 18.09.2019). Anche per costante giurisprudenza i requisiti di idoneità **devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione** e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della *par condicio* tra i concorrenti (Consiglio di Stato sez. IV, 21.08.2020, n. 5168; Consiglio di Stato sez. IV, 02.05.2019, n. 2169) che deve ritenersi **espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'Amministrazione e di parità di trattamento dei candidati**; infatti, in coerenza col *favor participationis* nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione (Consiglio di Stato sez. III, 17.06.2016, n. 2689).

Sicché la (eventuale) successiva dichiarazione di estinzione del reato non può assumere alcuna rilevanza ed, anzi, conferma la legittimità del provvedimento di esclusione.

Inoltre costituisce *ius receptum* il principio per cui se la disciplina applicabile alla procedura selettiva impone di dichiarare l'assenza di sentenze di condanna: I) è irrilevante che nulla risulti sul certificato del casellario giudiziale rilasciato a istanza di parte; II) **i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita avendo l'obbligo di menzionarle tutte**; III) l'estinzione del reato (ovvero la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), non incidono sul fatto storico della



condanna (anche se resa in sede di c.d. patteggiamento), e comunque per avere effetto deve essere formalmente dichiarata dal giudice penale (Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2015, n. 4848; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 07.04.2018; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 28.12.2015, n. 3343).

L'art. 75 d.p.r. 445/2000 dispone che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, **il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

Come già evidenziato dal Tribunale di Roma (sez. Lav. sentenza n. 3803/2019), che si è pronunciato in analoga fattispecie, la condotta del ricorrente risulta in palese contrasto, oltre che con le previsioni dell'avviso di selezione, con il disposto degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445, che così, rispettivamente, recitano: *«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»*. *«Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o*



l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

Sicché la dichiarazione resa non solo è falsa ma investe anche gli stessi requisiti di partecipazione alla procedura, tacendo l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal bando.

2.2.= Parte ricorrente, con il secondo motivo, lamenta che il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti non potrebbe considerarsi di per sé ostativo all'instaurazione del rapporto di lavoro di che trattasi, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato. Conclude che il ricorrente sarebbe stato immotivatamente posto sullo stesso piano di un individuo che risulti condannato per reati contro la pubblica amministrazione, in violazione alla regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 (recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni). Ovviamente non vi è alcun riferimento all'altro precedente penale per i reati di lesione personale e di furto.

La censura non coglie nel segno.

La più recente ed univoca giurisprudenza ha ritenuto che «è legittimo il provvedimento con il quale un Comune - in applicazione di una clausola di bando di concorso, che chiedeva come requisito di ammissione la mancanza di procedimenti penali a carico in corso - ha escluso dal concorso un candidato sul quale pendeva un procedimento penale» (Consiglio di Stato,



sez. V, 08.08.2016, n. 3542). Ciò in quanto *«le prescrizioni contenute nel bando di concorso e negli altri atti di carattere generale rivestono carattere tassativo con la conseguenza che la loro violazione non può che comportare l'esclusione dalla procedura concorsuale»* (Consiglio di Stato, sez. IV, 25.03.2005, n. 1284).

Sicché la previsione (tuttavia non censurata) ed il provvedimento di esclusione sono pienamente legittimi, a maggior ragione nel caso di specie sussiste una **«condanna penale»**.

Come sopra evidenziato il bando di concorso, si ribadisce, non impugnato, era chiaro e richiedeva esplicitamente e senza distinzione alcuna sulla tipologia di reato l'**«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso»** ed in questi esclusivi termini doveva e deve essere interpretato senza che **il candidato potesse effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita avendo l'obbligo di menzionarle tutte** (Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2015, n. 4848; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 07.04.2018). Sicché non si comprende di cosa possa dolersi parte ricorrente.

Peraltro, come sopra ricordato, la omessa dichiarazione della condanna penale, al pari dell'obbligo di indicare l'esistenza di un ulteriore carico pendente, comporta, oltre che la legittimità dell'esclusione, anche la decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 d.p.r. 445/2000, ed ove ciò fosse emerso anche dopo la contrattualizzazione avrebbe implicato la nullità del contratto. Costituisce infatti orientamento univoco della giurisprudenza quello secondo il quale in occasione dell'accesso al pubblico impiego, **la produzione** di falsi documentali o **di dichiarazioni non**



veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.. (Cassazione civile, sez. lav., 11.07.2019, n. 18699; Tribunale Taranto, sez. lav., 01.08.2019, in Redazione Giuffrè 2019).

Infine è appena il caso di rammentare che la previsione della clausola, peraltro non censurata, è prevista nella maggior parte dei bandi di concorso.

Né può assumere rilevanza la circostanza che il provvedimento di esclusione non risulterebbe impeditivo all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni in quanto, secondo parte ricorrente, violerebbe i principi di imparzialità e proporzionalità. Ove ciò non fosse stato condiviso dal ricorrente, quest'ultimo avrebbe dovuto impugnare (o chiederne la disapplicazione) anche la clausola del bando (prevista anche nei limiti delle potestà regolamentari concesse alla Società dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016) **di portata immediatamente lesiva**, e non esplicitare solo oggi, a procedura conclusa ed in maniera non compiuta, le censure in ordine alla legittimità della clausola (*rectius*, del provvedimento di esclusione!), e sempre fermo restando l'obbligo del ricorrente dichiarare anche la esistenza di una condanna e del carico pendente.

Nessuna violazione di legge, né alcuna violazione del principio di imparzialità e di proporzionalità è possibile rinvenire nella clausola del bando impugnata ritenuto tra l'altro che **tutti i bandi contengono specifiche previsioni di ammissibilità legate alla esistenza di condanne e/o procedimenti penali in corso**. La previsione della norma invocata, infatti, non può certamente ritenersi tassativa, ma esemplificativa sicché



legittimamente è stata inserita la clausola (non censurata) di esclusione. Sul punto, si deve osservare come nelle procedure concorsuali di selezione del personale la discrezionalità di scelta del datore di lavoro incontra il limite della precostituzione nel bando di concorso di criteri oggettivi che consentano di valutare i candidati in ossequio ai principi di imparzialità, correttezza, buona fede e non discriminazione. I requisiti attitudinali che afferiscono alla personalità del lavoratore e alle cosiddette *soft skills* devono essere improntati in un'ottica di individuazione oggettiva onde evitare discriminazioni irragionevoli tra i candidati. In tale ambito si attesta quindi il quesito sulla ragionevolezza dell'esclusione degli aspiranti che hanno riportato condanne penali. Come recentemente osservato dalla Suprema Corte (ord. n. 17167/2020) deve essere preservata, in correlazione all'art. 41 Cost., la discrezionalità del datore di lavoro di non procedere all'assunzione qualora la presenza di carichi pendenti o di procedimenti penali in corso si ritenga incompatibile con le esigenze di affidabilità e funzionalità dell'impresa.

Sicché anche in assenza di un riferimento specifico di individuazione della tassatività deve e ritenersi legittima la previsione della clausola.

peraltro generalmente prevista in tutti i bandi di selezione.

3.= Infondata è, altresì la domanda risarcitoria formulata.

Nella specie infatti non solo l'atto di esclusione posto in essere dalla resistente è legittimo, ma non sussiste (né è provato) né il danno da perdita di chance, né quello all'immagine.

Non sussistono, infatti i presupposti ed i requisiti per il riconoscimento dei danni richiesti, né la ipotetica loro quantificazione, pure formulata ma non provata, ne consente la liquidazione. In ogni caso gli stessi dovrebbero essere



limitati esclusivamente al periodo di durata del rapporto messo a concorso, e sempre nei limiti temporali che debbono comunque fare riferimento alla data di deposito del ricorso medesimo.

Infine è infondata la richiesta di liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Infatti il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai crediti lavorativi dei dipendenti privati di enti pubblici non economici e ai rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle PP.AA. Oltre ai crediti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, il divieto di cumulo si applica anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro, compresi quelli per omissione contributiva (Cass. Civ., Sez. lav. 2 luglio 2020, n. 13624).

====

Per quanto sopra esposto, per quant'altro in fatto ed in diritto la MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Arch. GIUSEPPE LOMBARDO, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Voglia **rigettare** il ricorso e tutte le domande con lo stesso proposte, dichiarandoli inammissibili, irricevibili, improcedibili, improponibili, e, comunque, infondati in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.

Con vittoria di spese e compensi.

Con riserva di ogni altro diritto ed azione.

Vengono depositati, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti indicati come allegati: 1 - Ricorso *ex art.* 414 cpc (All. 1); 2 - Nota



MESSINASERVIZI B.C. prot. 9237 del 13.08.2019 (All. 2); 3 - Nota Centro per l'impiego prot. 27511 del 19.08.2019 (All. 3); 4 - Nota MESSINASERVIZI B.C. prot. 9783-19 del 29.08.2019 (All. 4); 5 - Nota Centro per l'Impiego prot. 28845 del 30.08.2019 (All. 5); 6 - Bando di partecipazione prot. 29177 del 02.09.2019 (All. 6); 7 - Nota Centro per l'Impiego prot. 59407 del 03.12.2019 elenco candidati (All. 7); 8 - Richiesta autocertificazioni MESSINASERVIZI (All. 8); 9 - Autocertificazione ricorrente (All. 9); 10 - Certificato dei carichi pendenti (All. 10); 11 - Provvedimento di esclusione prot. 5234 del 06.05.2020 (All. 11); 12 - Delibera CdA n. 33 approvazione graduatoria definitiva del 13.05.2020 (All. 12).

Messina, 18 febbraio 2021.

(Avv. Carmelo Moschella)





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Laura Romeo

letti gli atti del procedimento iscritto al n.2780/2020 R.G. per il quale è fissata udienza per il giorno 02/03/2021;

visti l'art. 221 del D.L. n. 34/2020 e succ. mod. e il D.L. n. 2/2021;

letto il decreto del Presidente del Tribunale prot. n.170/2021;

p.q.m.

dispone che l'udienza del 02/03/2021 si svolga a trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 25/01/2021

Il Giudice del lavoro

Laura Romeo



ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO
G.L.: Dott.ssa Laura Romeo
R.G.: 2780/2020 – Udienza: 02.03.2021

NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA

Nell'interesse del Sig. **MAIELI PIETRO**, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Domenico Mirone, giusta procura in atti

- RICORRENTE -

CONTRO

MESSINA SERVIZI "bene comune" di MESSINA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo
Moschella

- RESISTENTE -

* * * * *

Con le presenti note s'intende impugnare e contestare *in toto* il contenuto della
memoria difensiva della società resistente.

In particolare, con riferimento all'eccezione formulata da Messina Servizi Bene
Comune S.p.A. di litisconsorzio necessario e conseguente difetto di
contraddittorio, si rileva che nel caso *de quo* è stata impugnata in via
principale l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva operata dalla
società resistente, di fronte alla quale non si ravvisa alcuna lesione degli
interessi degli altri partecipanti e non si ravvisa alcun obbligo ad integrare il
contraddittorio nei confronti di controinteressati i cui dati sensibili, sotto il
profilo di tutela della *privacy* (ossia: codice fiscale, indirizzo domiciliare), sono
oggetto peraltro di trattamento riservato della stessa società resistente.

Si rileva, altresì, che non risulta provato con certezza quando e dove è
avvenuta la pubblicazione ufficiale della graduatoria definitiva, approvata con
"la delibera del C.d.A. n. 33 del 13.05.20", e quindi se la stessa era
consultabile al fine di individuare, prima del deposito del ricorso introduttivo
del presente giudizio, tutti i presunti litisconsorti e/o controinteressati.



In subordine, qualora il Tribunale adito dovesse ravvisare una ipotesi di litisconsorzio necessario, si chiede di ordinare a Messina Servizi Bene Comune S.p.A. di produrre ex art. 210 c.p.c. l'elenco dei nominativi di tutti i partecipanti ammessi alla graduatoria finale e disporre l'integrazione del contraddittorio.

In ulteriore subordine, non essendo in grado di accertare, in ragione del notevole numero, i nominativi e gli indirizzi di tutti i litisconsorti/controinteressati, si chiede che lo stesso Tribunale adito ordini l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica mediante pubblicazione del ricorso introduttivo e degli atti di causa sul sito internet della società resistente ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

In ultimo, si contesta l'eccezione d'improcedibilità per mancata impugnazione della delibera del C.d.A. n. 33 del 13.05.20 della società resistente con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva, essendo proposto il ricorso *de quo* avverso tutti gli atti connessi e presupposti, ancorché non cognitivi, posti in essere dalla Messina Servizi "bene comune" e relativi al bando *de quo*.

Nel merito, si impugna e si contesta il resto dei rilievi di controparte e ci si riporta al ricorso introduttivo, riservandosi di controdedurre più approfonditamente nel prosieguo del giudizio .

Messina, 25 Febbraio 2021

Avv. Domenico Mirone



Avv. CARMELO MOSCHELLA
Via XXIV Maggio, n. 18
P.E.C.: avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it
Tel. +39090661981/83 fax +39090661982
9 8 1 2 2 MESSINA

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. 2780/2020 – UD. 02.03.2021 – G.L. Dott.ssa L. ROMEO

NOTE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

nell'interesse della **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A.**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELO MOSCHELLA giusta procura in atti

CONTRO

il Sig. **MAIELI PIETRO** rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO MIRONE.

La MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A., si riporta a quanto chiesto dedotto ed eccepito in memoria di costituzione ritualmente depositata, contestando integralmente tutto quanto fatto valere da controparte in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto ed insistendo in tutte le domande, eccezioni (anche di carattere preliminare) e difese ivi formulate e che qui devono intendersi integralmente ritrascritte.

Chiede che la causa venga decisa con il **rigetto** del ricorso e di tutte le domande con lo stesso proposte, in quanto inammissibili, irricevibili, improcedibili, improponibili, e, comunque, infondati in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi.

Con riserva di ogni altro diritto ed azione.

Messina, 25 febbraio 2021.

(Avv. Carmelo Moschella)





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Laura Romeo,

dà atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento iscritto al n. 2780/2020 R.G., viene celebrata secondo le modalità di cui all'art.83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge n. 27/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020 e dal D.L. n. 125/2020 e, in esito al deposito di note scritte, così provvede:

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

ritenutane la necessità ai fini della decisione;

p.q.m.

autorizza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, quali controinteressati, onerando il ricorrente alla notifica *ex art.* 151 c.p.c. ai controinteressati, nel termine di legge, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. e rimette la causa all'udienza del 15/06/2021 fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 10:30.

Invita il ricorrente al deposito telematico, da effettuarsi entro dieci giorni prima della suindicata udienza, di documentazione comprovante la rituale notifica ai controinteressati.

Si comunichi.

Messina, 02/03/2021

Il Giudice
dott.ssa Laura Romeo



Spett.le

**Messinaservizi Bene Comune S.p.A.,
in persona del suo legale rappresentante p.t.,
con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea snc**

Inviata a mezzo pec:

messinaservizibenecomune@pec.it

OGGETTO: Richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito Internet della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. www.messinaservizibenecomune.it, nell'area tematica a ciò demandata, del ricorso proposto dal Sig. Maieli Pietro c/ Messinaservizi Bene Comune S.p.A. e degli atti di causa – giusta autorizzazione dal Tribunale Civile di Messina - Sezione Lavoro, Pres. Dr.ssa Romeo Laura – provvedimento del 02.03.2021, nel procedimento n. 2780/2020 R.G.

Il sottoscritto **Avv. Domenico Mirone**, C.F.: MRNDNC69R21F158N, P.E.C.: avvdomenicomirone@pec.giuffre.it - fax 0909074736, quale procuratore del Sig. Maieli Pietro, nato a Messina il 23.03.1981 (C.F.:MLAPTR81C23F158J), in virtù di procura allegata,
in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice del Lavoro adito, nella persona della Pres. Dr.ssa Romeo Laura, nel provvedimento del 02.03.2021

CHIEDE

la pubblicazione sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.A., con inserzione, dei seguenti atti, allegati alla presente in formato accessibile, tratti dal fascicolo telematico in copia conforme agli originali in questo contenuti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012:

- A) Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- B) Procura alle liti;
- C) Decreto fissazione udienza del 03.07.2020;
- C) Memoria di costituzione e difensiva società resistente;

- D) Decreto di trattazione scritta udienza del 30-01-2021;
- E) Note di trattazione scritta nell'interesse del ricorrente;
- F) Note di trattazione scritta nell'interesse della società resistente;
- G) Provvedimento del Pres. Dr.ssa Romeo Laura, emesso in data 02.03.2021, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Si precisa che tale notificazione ex art. 151 c.p.c., è rivolta a tutti i controinteressati candidati per il bando di selezione di n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, collocati nella graduatoria di merito approvata definitivamente da Messinaservizi Bene Comune S.p.A. con la delibera del C.d.A. n. 33 del 13.05.20.

Si precisa che tutti i controinteressati possono accedere agli atti ed allegati del fascicolo processuale recante rg. n. 2787/2020 del Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro depositando apposita istanza di visibilità al fascicolo informatico del Processo Civile Telematico.

Nel contempo

CHIEDE

il rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito Internet istituzionale, nella parte dedicata alla notifica per pubblici proclami degli atti sopra indicati, con specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. La predetta attestazione potrà essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo del sottoscritto procuratore:
avvdomenicomirone@pec.giuffre.it

Per gli incumbenti di cui sopra, in uno alla presente, si trasmettono a mezzo pec, risultante alla data di notifica dal registro generale delle imprese (inipec) e di seguito riportata messinaservizibenecomune@pec.it, i seguenti atti in formato.pdf:

- Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- Procura alle liti;
- Decreto fissazione udienza del 03.07.2021;
- Memoria di costituzione e difensiva società resistente;
- Decreto di trattazione scritta udienza del 30-01-2021;
- Note di trattazione scritta nell'interesse del ricorrente;

- Note di trattazione scritta nell'interesse della società resistente;
- Provvedimento del Pres. Dr.ssa Romeo Laura, emesso in data 02.03.2021, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Messina, lì 17.03.2021

Firmato digitalmente da
Avv. Domenico Mirone